

FORNITURA DI UN SISTEMA GAS CROMATOGRAFICO ABBINATO AD UNO SPETTROMETRO DI MASSA ACCURATA IN ALTA RISOLUZIONE

CAPITOLATO SPECIALE

CIG:

CUP: I83C22000640005

Commessa 2021_11 FONDO COMPLEMENTARE PNC

Art. 1 (Premessa)

L'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (di seguito ARPA FVG), con decreto a contrarre del Direttore Generale n. ____ dell' ____ 2022, a seguito delle risultanze dell'avviso per verifica unicità del fornitore, prot. ARPA FVG n. 17142/P/GEN/PE di data 08.06.2022, ha indetto, ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. b), p. 2) del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di un sistema Gas cromatografico abbinato ad uno spettrometro di massa accurata in alta risoluzione da espletare mediante Richiesta di Offerta sul portale "eAppalti FVG".

Il sopra citato avviso e la documentazione ricevuta sono parte integrante e sostanziale della presente Richiesta di Offerta.

La strumentazione dovrà essere consegnata ed installata nella sede del Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie di ARPA FVG, sito a Udine in via Colugna n. 42.

ARPA FVG si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento la procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la stessa si basa.

Art. 2 (Oggetto dell'appalto)

Si richiede la fornitura, con installazione e collaudo, di un sistema Gas cromatografico abbinato ad uno spettrometro di massa accurata in alta risoluzione modello **EXPLORIS 60 K GC-MS**, avente le seguenti caratteristiche:

1. Gas cromatografo con le seguenti caratteristiche minime:

- 1.1. Temperatura del forno programmabile sino a 450°C con almeno 20 rampe di incremento della temperatura e velocità di incremento che raggiunga almeno 50°C/min;
- 1.2. Modalità di lavoro programmabile a flusso e/o pressione costante;
- 1.3. Il gascromatografo deve montare due iniettori: uno split/splitless ed un Iniettore a Temperatura Programmata (PTV) completo di raffreddamento criogenico a CO2 liquida;

- 1.4. Il gascromatografo deve essere dotato di controllo elettronico di pressione per tutti i flussi di gas, con precisione di almeno 0,001 psi in un intervallo tra 0 e 100 psi;
- 1.5. Protezione in caso di mancata alimentazione con chiusura automatica di tutti i gas e raffreddamento del forno;
- 1.6. Gestione completa del sistema da PC;
- 1.7. Campionatore/iniettore liquido automatico di tipo XYZ in grado di lavorare su entrambi gli iniettori installati e gestibile interamente da software, con almeno 150 posizioni disponibili per i campioni. Lo stesso deve essere upgradabile eventualmente in un secondo momento con moduli per iniezione in spazio di testa (HS) e moduli per iniezione con fibra SPME.

2. Spettrometro di massa con le seguenti caratteristiche minime:

- 2.1. Spettrometro di massa ibrido Quadrupolo/alta risoluzione;
- 2.2. Quadrupolo di isolamento dello ione con risoluzione di almeno 0.4 amu;
- 2.3. Risoluzione di almeno 60.000 (FWHM a 200 m/z), senza l'utilizzo di campi magnetici generati da magneti a superconduzione e relativi sistemi criogenici;
- 2.4. Range di massa minimo compreso tra 50 e 3000 m/z;
- 2.5. Lo spettrometro deve essere dotato di una sorgente ad impatto elettronico con energia impostabile tra 45 e 70eV, in materiale inerte riscaldabile sino ad almeno 300°C;
- 2.6. Lo spettrometro deve essere dotato di una ulteriore sorgente a ionizzazione chimica positiva e negativa;
- 2.7. Le due sorgenti devono essere intercambiabili e devono poter essere rimosse senza ricorrere allo spegnimento dello strumento anche per le operazioni di manutenzione ordinaria;
- 2.8. Lo spettrometro deve essere dotato di "Polarity Switching" con ciclo completo di scansione in modalità positiva e negativa inferiore al secondo ad una risoluzione dia 60.000 (misurata a m/z 200);
- 2.9. L'accuratezza di massa deve essere migliore o uguale a 3 ppm in calibrazione esterna, a 1 ppm in calibrazione interna;
- 2.10. Lo strumento deve disporre di cella di collisione per poter acquisire simultaneamente in modalità MS-Full Scan e MS/MS per esperimenti di tipo "untarget";
- 2.11. Il range dinamico dello strumento deve essere di almeno 5 ordini di grandezza;
- 2.12. Lo strumento deve consentire l'acquisizione in modalità SIM (Single Ion Monitoring) con l'acquisizione di almeno 20 ioni precursori per ciclo di acquisizione, consentendo un elevato numero di misurazioni all'interno del picco cromatografico per maggiore accuratezza nell'analisi di tipo target-quantitativa;
- 2.13. Sensibilità: in modalità target, la strumentazione deve garantire un IDL di almeno 10 fg, calcolato con 8 iniezioni consecutive di 1uL di una soluzione 10 fg/uL di octafluoronaphthalene;
- 2.14. Calibrazione delle masse automatica con possibilità di effettuare auto-calibrazione per alta sensibilità, auto-calibrazione veloce, calibrazione personalizzata.

3. Complementi di sistema:

- 3.1. Gestione dell'intero sistema tramite 1 o 2 PC di adeguata potenza, completi di doppio HD, tastiera, monitor e con possibilità di collegamento alla rete;
- 3.2. Pacchetto Software per la gestione strumentale completa di tutti i componenti del sistema, per la creazione di metodi operativi, per la calibrazione delle masse, per l'acquisizione dei file strumentali e per la successiva elaborazione qualitativa e quantitativa, con la possibilità di generare reportistica personalizzabile;
- 3.3. Libreria NIST aggiornata all'ultima versione disponibile;

3.4. Tutti i file acquisiti dallo spettrometro devono poter essere riprocessati per analisi "untargeted" tramite software già in nostro possesso quali "Compound Discoverer" e "Mass Frontier";

3.5. HD esterno di capacità non inferiore a 4 TB per archiviazione dati.

4. Garanzia di 12 mesi comprensiva, per tutto il periodo, di:

4.1 una manutenzione preventiva, da eseguirsi prima della scadenza della garanzia, comprensiva di regolazioni e manutenzione generale come previste dal costruttore;

4.2 verifiche di sicurezza fondamentali secondo le periodicità dettate dalle normative vigenti, con rendicontazione delle misure effettuate;

4.3 un illimitato numero di interventi di manutenzione correttiva entro le 3 giornate lavorative (escluso sabato e festivi), dalla chiamata effettuata da parte del laboratorio di destinazione (i giorni della chiamata e dell'intervento si intendono inclusi nel conteggio);

4.4 risoluzione del guasto comunque entro 6 giornate lavorative (escluso sabato e festivi) dalla chiamata da parte del laboratorio di destinazione (i giorni della chiamata e dell'intervento si intendono inclusi nel conteggio);

4.5 tutte le parti di ricambio;

4.6 le spese di spedizione;

4.7 aggiornamenti hardware e software ai fini di aumentare la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni del sistema come indicato dal costruttore.

5. Formazione del personale:

5.1 Dopo collaudo positivo del sistema, va previsto un training di addestramento per almeno 4 operatori presso la sede di ARPA FVG – laboratorio di Udine per un tempo adeguato al raggiungimento di uno standard operativo minimo e comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi.

Art. 3

(Valore stimato dell'appalto)

Numero gara:				
CIG	CPV	Descrizione	Importo stimato dell'appalto (Iva esclusa)	Contributo ANAC
		Sistema Gas cromatografico abbinato ad uno spettrometro di massa accurata in alta risoluzione da espletare	€ 340.200,00	€ 35,00

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la fornitura e di ogni attività necessaria per l'esatta e completa esecuzione della stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasporto, consegna, installazione, collaudo).

Art. 4

(Consegna, installazione e collaudo)

La consegna della strumentazione dovrà essere effettuata entro 120 giorni solari dalla stipula del contratto.

L'installazione della strumentazione dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla consegna della stessa.

Il collaudo\verifica di conformità dovrà iniziare entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta installazione della strumentazione.

Art. 5

(Requisiti di idoneità)

Il presente appalto è finanziato con fondi stanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura all'operatore economico è richiesto, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre ad ARPA FVG quanto previsto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, di seguito dettagliato:

- a1) ai sensi del comma 2, del suddetto articolo 47, gli operatori economici che **occupano più di 50 dipendenti** tenuti, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006, alla redazione del **rapporto sulla situazione del personale**, devono produrre, *"a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità"*;
- a2) ai sensi del comma 3, del sopra richiamato art. 47, gli operatori economici **che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50** e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, *"a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione "alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità."*

Ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del D.L.77/2021, la mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali così come stabilite nell'articolo 12 del presente documento, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo

di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

a3) ai sensi del comma 3-bis, del sopra richiamato articolo 47, gli operatori economici **che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50**, sono tenuti, altresì, a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Indipendentemente dal numero dei propri dipendenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione del contratto, ove per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, fosse necessario procedere con nuove assunzioni in numero pari o superiore a tre unità, l'operatore economico deve assumersi l'obbligo di assicurare una quota pari:

- almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione giovanile;
- almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione femminile.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del D.L.77/2021, la mancata produzione della documentazione o l'inadempimento dell'obbligo di cui al sopra citato comma 4 comporta l'applicazione delle penali così come stabilite nell'articolo 12 del presente documento.

La stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii., pubblicherà i rapporti e le relazioni previsti dalle lettere a1) a2) e a3) ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La stazione appaltante procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii.

Art. 6

(Documenti di partecipazione)

La ditta deve allegare alla Richiesta di Offerta pubblicata sul portale "e-appalti FVG" la seguente documentazione amministrativa:

1. *Patto di integrità.*
2. *Passoe* (documento con cui l'operatore economico può essere verificato attraverso il sistema AVCPASS) rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, richiesto ai sensi dell'art. 81 D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione 20.12.2012, n. 111, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
3. *Copia ricevuta versamento contributo ANAC.*

4. DGUE.
5. Modulo tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Dichiarazione di assunzione dell'obbligo di assicurare la promozione del lavoro femminile e giovanile (fac-simile predisposto da ARPA FVG).
7. Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia.
8. L'ultimo rapporto trasmesso sulla situazione del personale (art. 3, lettera a1 del presente capitolato) nel caso in cui l'operatore economico occupi più di 50 dipendenti (ai sensi dell'art. 47, c. 2, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.).

Art. 7**(Offerta tecnico - economica)**

La ditta deve allegare alla Richiesta di Offerta pubblicata sul portale "eAppalti FVG" la seguente documentazione:

1. "Dettaglio offerta tecnico-economica"

L'offerta deve avere validità non inferiore a 180 giorni e per tale periodo è irrevocabile.

I prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti.

Ai fini della gestione contabile dell'acquisto si richiede di corredare l'offerta con il dettaglio informativo dei prezzi unitari dei componenti del sistema offerto.

La ditta deve inserire nell'offerta economica gli oneri della sicurezza da rischio specifico (art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016) la cui quantificazione spetta alla ditta in rapporto all'offerta medesima. Per mero chiarimento si specifica che tali costi sono propri della ditta e sono diversi dagli oneri della sicurezza per le interferenze, che sono invece determinati da ARPA FVG. Nel caso specifico per la fornitura oggetto del presente capitolato non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, pertanto il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a € 0 (zero).

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento o condizionate da altre clausole; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.

Art. 8**(Modalità di presentazione dell'offerta)**

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura nonché l'offerta tecnico-economica dovranno pervenire telematicamente sul portale "e-Appalti FVG", attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta on line entro e non oltre il termine indicato.

Tutta la documentazione, inclusa la modulistica, è reperibile nella sezione "Allegati" della procedura pubblicata sul portale "e-AppaltiFVG" (<https://eappalti.regione.fvg.it>).

Art. 9
(Verifiche sul possesso dei requisiti - AVCPASS)

ARPA FVG verificherà il possesso dei requisiti di carattere generale tramite la Banca Dati Nazionali dei Contratti Pubblici istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Art. 10
(Pagamento del contributo a favore dell'ANAC)

E' dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il concorrente deve effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" ed allegare la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta ARPA FVG accerterà il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Art. 11
(Garanzia definitiva)

La ditta aggiudicataria è tenuta al versamento della garanzia definitiva, della durata non inferiore a 12 mesi, calcolata sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, entro 15 giorni dal ricevimento dell'apposita richiesta da parte di ARPA FVG.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta di ARPA FVG.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da ARPA FVG.

**Art. 12
(Penali)**

La fornitura oggetto della presente procedura sarà monitorata per tutta la sua durata.

In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione delle penali ex art. 50, c. 4, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui la ditta effettui in ritardo sul termine stabilito l'installazione della strumentazione, sarà applicata la seguente penalità:

- addebito della penale nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo nell'installazione della strumentazione, fino all'importo massimo del 20% del valore del contratto, IVA esclusa;

Nell'ipotesi in cui la ditta effettui in ritardo sul termine di inizio stabilito il collaudo della strumentazione sarà applicata la seguente penalità:

- addebito della penale nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo sul termine stabilito, fino all'importo massimo del 20% del valore del contratto, IVA esclusa.

Nell'ipotesi in cui la ditta si trovi nelle condizioni di cui ai commi 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii., qualora, entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto, non invii la documentazione di cui alle lettere a2) e a3) del precedente art. 3:

- addebito della penale nella misura dell'0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo sul termine stabilito, fino all'importo massimo del 20% del valore del contratto, IVA esclusa.

Nell'ipotesi in cui la ditta non rispetti la quota di eventuali nuove assunzioni di giovani e donne, ai sensi del c. 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii., nella percentuale del 30%:

- addebito di una penale quantificata tra il 1% ed il 4% dell'ammontare netto contrattuale, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Qualora l'importo complessivo delle penali raggiunga la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale del contratto, ARPA FVG ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestati alla ditta per iscritto. La ditta potrà comunicare, in ogni caso, per

iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile di ARPA FVG a giustificare l'inadempienza, saranno applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Le penali sono cumulabili tra loro. ARPA FVG si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare le eventuali penali con detrazione sulla garanzia definitiva, che andrà reintegrata nell'ammontare originario.

Art. 13 **(Sicurezza e coordinamento)**

Informazione, formazione e DPI:

La ditta, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, deve:

- a) provvedere affinché il proprio personale incaricato dell'esecuzione della fornitura di cui alla presente procedura abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi previsti.

DUVRI – Documento unico di valutazione di rischi da interferenze:

Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 50/2016 e risulta parte integrante della documentazione predisposta per la formulazione dell'offerta in quanto, tra l'altro, fornisce ai soggetti partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Alla Richiesta di Offerta è pertanto allegato il "DUVRI preliminare".

Art. 14 **(Condizioni generali di fornitura)**

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla fornitura in oggetto, nonché ogni attività si rendesse necessaria per l'espletamento della stessa.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente richiesta.

La ditta aggiudicataria si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Art. 15 (Subappalto)

Il Subappalto, se previsto in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui alla vigente normativa.

Art. 16 (Clausola di revisione dei prezzi)

In base a quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 4/2022 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2022, n. 25, durante l'esecuzione del contratto viene consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D L.gs 50/2016.

La revisione è consentita:

- solamente qualora lo scostamento, tra prezzi contrattuali e aumenti riscontrati dall'operatore economico, sia superiore al 10%;
- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;

L'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.

Il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa.

Il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione.

L'istruttoria sopra descritta deve essere basata su Indici Istat (FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), prezzari di riferimento e preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate.

Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 3 (tre) mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 17
(Fatturazione e modalità di pagamento)

Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato, a seguito di emissione di fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio: UFNKDT), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato della Ditta (L.136/2010) entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione della regolarità di esecuzione della fornitura.

La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi della L.136/2010 e smi. provvedendo alla comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato che intende usare per i rapporti con ARPA FVG nonché all'indicazione delle generalità e dei Codici Fiscali dei soggetti abilitati ad operare sul suddetto conto.

Art. 18
(Trattamento dei dati)

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento EU n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito dell'affidamento regolato dal presente capitolato.

Art. 19
(Responsabile Unico del Procedimento)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Alcide Di Vora, tel. 0432-1918040, mail: alcide.divora@arpa.fvg.it.

Art. 20
(Direttore dell'esecuzione contrattuale)

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale (di seguito DEC) è Michele Mattiussi, tel. 0432-1918330, mail: michele.mattiussi@arpa.fvg.it.

L'esecuzione della fornitura in argomento sarà soggetta al controllo da parte dell'Agenzia mediante il DEC, che espletterà attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico effettuando i controlli che riterrà opportuni e necessari al fine di verificare la conformità della stessa.

Art. 21
(Norme di rinvio)

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VISINTIN ROBERTO

CODICE FISCALE: VSNRRT69E24Z133P

DATA FIRMA: 25/07/2022 09:54:37

IMPRONTA: 11DC69150A3D4A99752529195E28C01ABF7B2619AD5F5C198E421543ED02DF28
BF7B2619AD5F5C198E421543ED02DF28A9D50FE55FECF5AF48FE6478C42BD4AF
A9D50FE55FECF5AF48FE6478C42BD4AFD3A45DBCAEE88EF962E28262D93E16A5
D3A45DBCAEE88EF962E28262D93E16A54B3AD344C922C4E1D9F44581CCFD54CF